

Così ti controllo alimenti e mangimi di origine vegetale

Primo bilancio ad un anno dall'avvio del regolamento CE 669/2009

di Francesco Montanari

Avvocato, Direzione Generale per la Salute e i Consumatori della Commissione europea

**Il provvedimento offre
un'ulteriore salvaguardia
a garanzia della sicurezza
delle importazioni
di questi prodotti.
E l'Italia si presenta
come uno degli Stati membri
che può vantare
maggiore esperienza
nell'ambito
dei controlli frontalieri**

I 25 gennaio scorso il regime europeo di controlli frontalieri rafforzati sulle importazioni di alimenti e mangimi di origine non animale, introdotto dal regolamento della Commissione europea 669/2009, ha celebrato il suo primo anno di applicazione.

Il citato regolamento – che trova la sua base giuridica nell'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento CE 882/2004 relativo ai controlli ufficiali su alimenti e mangimi, salute e benessere animale – offre un'altra salvaguardia a garanzia della sicurezza delle importazioni di prodotti di origine ve-

getale. Un'altra novità – rispetto al principio generale secondo cui gli Stati membri hanno la facoltà di predisporre le attività di controllo sui prodotti importati di origine non animale nei luoghi più appropriati, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, reg. CE 882/2004 – è data dalla previsione di armonizzare e coordinare a livello europeo i controlli di frontiera su talune merci in ingresso.

L'attuazione delle nuove regole negli Stati membri

Gli Stati membri hanno investito ampie risorse per attuare la nuova disciplina, che viene applicata dal 25 gennaio 2010. In particolare, gli Stati membri che, per tradizione, hanno sempre privilegiato la realizzazione dei controlli ufficiali sul mercato anziché alle frontiere. Il regolamento CE 669/2009 ha infatti richiesto agli Stati membri di organizzare appositi punti d'entrata (PED) per le importazioni di origine vegetale soggette al regime di controlli rafforzati. La designazione dei PED da parte delle autorità nazionali competenti è perciò avvenuta tenendo conto dei requisiti minimi indicati dal regolamento (articolo 4), quali ad esempio la presenza di ispettori qualificati e l'utilizzo di attrezzi e locali idonei allo svolgimento delle specifiche attività di controllo.



14

**L'Italia
è uno degli Stati membri
che ha più esperienza
in ambito
di controlli frontalieri
sulle importazioni
di alimenti e mangimi
di origine vegetale**

Ad oggi, in tutta l'Unione si contano – tra porti, aeroporti e posti frontalieri collocati ai confini terrestri degli Stati membri – più di 220 PED per le importazioni di alimenti di origine vegetale, mentre sono quasi 180 quelli designati per le importazioni di mangimi.

Molti Stati membri hanno comunque optato, per la totalità dei PED o solo per alcuni di essi, per l'utilizzo del regime transitorio previsto all'articolo 19 del regolamento. Tale regime consente alle autorità degli Stati membri, per i cinque anni successivi all'entrata in vigore del regolamento, di utilizzare posti di controllo diversi da quelli di frontiera (in particolare, per lo svolgimento dei controlli di identità e dei controlli fisici).

Solo due Stati membri (Cipro e Malta) – ricorrendo in entrambi i casi i vincoli geografici di cui al-

l'articolo 9, paragrafo 1 – hanno invece richiesto e ottenuto l'autorizzazione della Commissione a eseguire i controlli fisici previsti dal regolamento, laddove necessario, nei locali di importatori approvati a tal fine.

Per quanto concerne il sistema di pre-notifica del Documento Comune d'Entrata (DCE) delle partite soggette al regolamento, la prima prassi applicativa mostra che, in molti casi, le autorità nazionali hanno sviluppato sistemi informatici ad hoc oppure hanno optato per l'utilizzazione di sistemi già esistenti, al fine di consentire la trasmissione elettronica del DCE da parte degli operatori economici e la gestione informatizzata dei dati in esso contenuti. Per facilitare ulteriormente il disbrigo delle pratiche necessarie alle importazioni delle merci soggette al regolamento, molti Stati membri consentono la compilazione del DCE in lingua inglese e talora anche in altre lingue comunitarie.

Il modello italiano

L'Italia si presenta come uno degli Stati membri che può vantare maggiore esperienza in ambito di controlli frontalieri sulle importazioni di ali-

menti e mangimi di origine vegetale.


Le funzioni di controllo previste dal regolamento CE 669/2009 sono infatti da lungo tempo esercitate in Italia dagli Uffici USMAF, strutture periferiche del ministero della Salute deputate allo svolgimento, inter alia, di attività di monitoraggio ed ispezione di prodotti di origine non animale.

La designazione quali punti d'entrata di strutture pre-esistenti con collaudata esperienza in materia di controlli su alimenti e mangimi di origine vegetale ha perciò agevolato il compito delle autorità italiane nel garantire la corretta attuazione delle nuove regole sul territorio nazionale. Proprio in ragione dell'esperienza acquisita nel tempo e delle buone pratiche in atto in tali strutture, alcuni USMAF (Genova, Livorno/Pisa) sono stati scelti dalla Commissione europea, nel contesto del programma Better Training for Safer Food, come sedi di formazione del personale delle autorità degli Stati membri ai fini dell'applicazione del regolamento CE 669/2009.

Revisioni trimestrali

Il primo anno di applicazione del regolamento CE 669/2009 si è caratterizzato per un'intensa attività legislativa a livello europeo. In particolare, per quanto riguarda il tempestivo aggiornamento della lista di alimenti e mangimi di origine vegetale considerati a rischio e perciò da assoggettare ai controlli rafforzati (allegato I del regolamento): aggiornamento da eseguire

Sei sicuro?



**Da 40 anni soluzioni di qualità
per la sicurezza alimentare,
l'ambiente e la sicurezza
sui luoghi di lavoro**



L'obiettivo del Gruppo Maurizi è affiancare l'imprenditore negli adempimenti alle normative attraverso un team di professionisti che garantiscono l'ottimizzazione dei tempi, la valorizzazione delle risorse e la qualità dei risultati.

GRUPPO MAURIZI www.gruppomaurizi.it
INFORMAZIONI: 06 7840919 • info@gruppomaurizi.it
 [Via Appia Nuova, 669 • 00179 Roma]

Il primo anno di applicazione del regolamento si è caratterizzato per il tempestivo aggiornamento della lista di alimenti e mangimi di origine vegetale considerati a rischio

con cadenza almeno trimestrale (articolo 2), al fine di garantire l'adeguamento della frequenza dei controlli in frontiera in ragione degli specifici rischi associati alle derrate.

Dall'inizio dell'applicazione del regolamento, la lista delle importazioni soggette ai controlli accresciuti è stata già aggiornata ben tre volte e una quarta modifica è attualmente in corso. Nel corso delle periodiche revisioni che la Commissione concorda con gli Stati membri, sono prese in considerazione diverse fonti d'informazione: le notifiche nell'ambito del sistema RASFF (Rapid Alert System on Food and Feed), le relazioni del FVO, eventuali pareri dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, nonché informazioni fornite da Stati membri e Paesi terzi. A queste si è aggiunta un'altra preziosa fonte d'informazione, i rapporti trimestrali relativi ai controlli frontalieri effettuati dai PED in tutta l'Unione europea, che gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione (ai sensi dell'articolo 15, reg. CE 669/2009).

Lo screening sistematico delle informazioni sudette ha permesso, in alcuni casi, di escludere dall'elenco dei prodotti a rischio un certo numero di derrate (ad esempio, riso basmati dall'India, banane dalla Repubblica Dominicana), mentre, in altri casi, di ridurre progressivamente l'intensità dei controlli sino alla loro esclusione dalla lista (come è avvenuto per i manghi della Repubblica Dominicana). Gli aggiornamenti hanno anche portato a inserire nuovi prodotti nell'elenco dei "sorvegliati speciali", in ragione di specifiche considerazioni di rischio (ad esempio, vermicelli dalla Cina per la presenza di alluminio, frutta e verdura originaria dell'Egitto per possibile presenza di pesticidi, spezie ed erbe dalla Tailandia per presenza di salmonella).

Prospettive di ulteriore sviluppo del sistema

Il primo anno di applicazione del regolamento CE 669/2009 ha dimostrato, nel complesso, la sua efficacia rispetto agli obiettivi che ne hanno giustificato l'adozione.

Vi sono peraltro alcune aree di possibile miglioramento.

Un esempio è dato dalla possibilità che il regolamento riconosce, alle autorità del PED, di autorizzare che la partita soggetta a controllo rafforzato raggiunga il punto di destinazione finale – anche quando esso si trovi in un altro Stato membro – prima che siano disponibili i risultati delle analisi di laboratorio (articolo 8, paragrafo 2). Ebbene, nel caso di transito di prodotti tra due Stati membri si sono rilevate alcune difficoltà nel dare piena applicare tale disposizione, a causa dell'assenza di un contact point nello Stato membro di destinazione in grado di facilitare gli scambi di informazioni tra il PED e le autorità competenti del luogo di destinazione finale.

La Commissione sta quindi valutando come meglio facilitare tale scambio d'informazioni in modo da contemperare l'esigenza di attuazione dei dovuti controlli con il legittimo interesse degli operatori economici a non vedere ostacolata la rapidità degli scambi commerciali.

In ultimo, la Commissione sta considerando la possibilità di integrare l'attuale DCE nel sistema TRACES, la piattaforma elettronica che a livello europeo, in campo veterinario, assicura da tempo la gestione informatizzata dei certificati e dei dati relativi alle importazioni di origine animale.

L'integrazione del DCE in tale sistema costituirebbe un grande passo avanti verso la semplificazione degli oneri burocratici, eliminando il passaggio di carte e documenti attualmente necessario, in molti Stati membri, tra le autorità competenti dei PED e gli operatori economici. Il passaggio a TRACES è in questo momento in discussione a livello europeo e sono già previsti progetti-pilota per verificarne la concreta fattibilità.

La transizione richiederà comunque un certo tempo prima di risultare operativa nell'intero territorio europeo.